

“WHISTLEBLOWING”: SISTEMI DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023

DRYKOS S.r.l. ha adottato un sistema interno di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, di violazioni del Modello 231 (ivi compreso il Codice Etico), nonché di altre disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Cosa è possibile segnalare:

Le segnalazioni possono riguardare le seguenti fattispecie: violazioni dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, violazioni del Modello 231 (si rinvia alla Procedura *Whistleblowing* pubblicata sul sito internet della Società).

Il D. Lgs. 24/2023 non prevede possibilità di segnalare, con le tutele previste dai canali *whistleblowing*, le contestazioni legate a interessi di carattere personale inerenti al rapporto di lavoro del segnalante. Eventuali segnalazioni su temi riguardanti il rapporto di lavoro saranno gestite ai sensi della normativa interna in materia.

Chi può segnalare:

Possono inviare segnalazioni “*whistleblowing*” i dipendenti, i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società, i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi, i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso la Società, gli azionisti (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Canali di segnalazione interni:

- **segnalazione scritta:** le segnalazioni dovranno essere presentate all'Organismo di Vigilanza (cui è stato affidato il ruolo di Gestore *Whistleblowing*) attraverso l'utilizzo della posta raccomandata (A/R) al seguente indirizzo:

AVVOCATO TIZIANA CALIGIURI

VIA SAN QUINTINO N. 10, TORINO (TO) – C.A.P. 10121

Istruzioni operative per effettuare la segnalazione: utilizzare due buste chiuse ed inserire nella prima, i dati identificativi del segnalante (unitamente ad un documento d'identità) e l'indicazione del recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti; nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste devono, poi, essere inserite in una terza busta che riporti, all'esterno, la seguente dicitura: “*Riservata al Gestore Whistleblowing*”;

- **incontro diretto e riservato con il Gestore del canale di segnalazione interna**, richiedendo **canale di segnalazione orale mediante incontro diretto e riservato con il Gestore del canale di segnalazione interna**, l'incontro può essere richiesto inviando una e-mail all'indirizzo whistleblowing@drykos.com. L'incontro avviene entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. Il Gestore procede a stilare un verbale che viene sottoscritto da entrambi al termine dell'incontro o, in alternativa, a stilarlo successivamente e ad inviarlo, entro sette giorni dall'incontro, al Segnalante tramite e-mail all'indirizzo non aziendale da quest'ultimo comunicato in modo da poterne verificare, rettificare e confermare il contenuto.

Per quanto attiene al contenuto minimo della segnalazione si rinvia alla Procedura *Whistleblowing* pubblicata sul sito internet della Società.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni, ma al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall'OdV (Gestore *Whistleblowing*) in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Reg. UE n. 679/16.

L'informativa sul trattamento dei dati personali in ambito *whistleblowing* è fornita da DRYKOS S.r.l. (in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali) mediante pubblicazione sul sito web, nella sezione "*Whistleblowing*".

La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni avviene nel rispetto dei dettami di cui alla vigente normativa. In particolare, l'art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023 dispone che le segnalazioni e la relativa documentazione vengano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Maggiori informazioni sono contenute nella Procedura *Whistleblowing* pubblicata sul sito internet della Società.

Informativa sulla protezione dei dati personali in materia di whistleblowing (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679)

Premessa

La presente informativa viene resa dalla Società DRYKOS S.r.l. con riferimento ai trattamenti dei dati personali dei soggetti interessati (intendendosi per tali il segnalante, il segnalato e ogni altra persona fisica coinvolta nel processo di segnalazione) nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza in ragione e nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, servizio, fornitura, consulenza, con la Società, pervenute attraverso i canali individuati dalla Società medesima e meglio precisati all'interno della 'Procedura whistleblowing' dalla stessa adottata. Si precisa che, qualora la segnalazione provenga da un soggetto attualmente legato alla Società da un rapporto di lavoro ovvero di fornitura o altro rapporto contrattuale, la presente informativa deve intendersi ad integrazione e non in sostituzione di quella già resa nell'ambito della gestione del rapporto in essere.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è DRYKOS S.r.l. con sede in Roma (RM), Via Poli n.29, CAP 00187 (P.IVA: 08613680019; tel. 0171/1874992 e-mail: direzione@drykos.com; PEC: drykos@pec.it), in persona del proprio legale rappresentante, Amministratore Unico, Pietro Bertone.

2. Tipologia di dati oggetto del trattamento

Verranno trattati esclusivamente i dati strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità elencate ed in particolare, i dati personali raccolti nell'ambito della ricezione e della gestione delle segnalazioni pervenute attraverso i canali previsti dalla "Procedura whistleblowing" adottata dalla Società e, pertanto, contenuti all'interno della segnalazione e/o acquisiti nel corso delle successive attività di gestione della segnalazione.

Tali dati possono quindi appartenere alle seguenti categorie:

- **dati personali comuni del segnalante**, quali ad esempio: nome, cognome, rapporti con la Società, come inquadramento, ruolo/qualifica professionale ricoperta, contatto telefonico e/o indirizzo e-mail; si tratta pertanto di dati volontariamente forniti dal soggetto segnalante; **dati personali comuni del soggetto a cui fa riferimento la segnalazione**, quali ad esempio: nome, cognome, nonché ruolo/qualifica professionale che consentono di identificare il soggetto/i a cui viene attribuita la commissione dei fatti contenuti nella segnalazione; **dati personali comuni di ulteriori soggetti citati nella segnalazione e che possono riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione e/o delle persone coinvolte**, quali ad esempio: nome, cognome, ruolo/qualifica degli stessi; informazioni relative ad eventuali documenti trasmessi dal segnalante a sostegno dei fatti riportati; ogni altra informazione contenuta nella segnalazione o fornita dal segnalante nella descrizione delle condotte oggetto della segnalazione;
- **dati personali particolari** ai sensi dell'art.9, par. 1 del Reg. UE n.2016/679 (GDPR) ("l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale") che siano stati eventualmente forniti dal segnalante;
- dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza contenuti e/o che emergono nell'ambito della segnalazione ex art.10 del Reg. UE n.2016/679 (GDPR).

I dati personali che risulteranno manifestamente non utili alla gestione della segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono prontamente cancellati.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del trattamento:

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati (compresi eventuali dati qualificabili come "particolari categorie di dati" ex art.9 GDPR) è esclusivamente funzionale e necessario al perseguimento di finalità correlate alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti e, in particolare, all'accertamento dei fatti segnalati e all'adozione di eventuali provvedimenti, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n.24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante

disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali?

Il trattamento è effettuato:

- ai fini del rispetto ed adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n.24/2023; e, pertanto, per consentire alla funzione competente individuata dalla Società, di espletare le proprie funzioni in conformità alla 'Procedura whistleblowing' e di effettuare le necessarie attività istruttorie e strumentali alla verifica della fondatezza del fatto oggetto della segnalazione, nonché, se del caso, l'adozione delle conseguenti misure correttive, ovvero di intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

I dati di contatto eventualmente forniti dalla persona segnalante saranno utilizzati nel caso in cui dovesse rendersi necessario un contatto diretto con la stessa ovvero per aggiornamenti rispetto allo stato della segnalazione.

Base giuridica del trattamento:

La base giuridica per il trattamento dei dati di cui sopra è da individuare:

- per i **dati personali comuni** il trattamento per la finalità di cui sopra è legittimo in quanto necessario per adempiere ad obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea cui è soggetto il Titolare, ai sensi dell'art.6, par. 1, lett. c) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR), con particolare riferimento al D. Lgs. n. 24/2023;
- per i **dati personali appartenenti alle categorie di dati particolari**, tale trattamento è legittimo ai sensi dell'art.9, par.2, lett. b) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR). In ogni caso, il segnalante è invitato a non conferire dati personali appartenenti alle categorie di dati cd. particolari ex art.9, par.1 del Reg. UE n.2016/679 (GDPR) ove ciò non risulti strettamente necessario ai fini della segnalazione;
- i dati personali conferiti potrebbero essere trattati anche per assolvere eventuali obblighi stabiliti da disposizioni impartite dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni sulla base dell'art.6, par.1, lett. c) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR) e, con riguardo ai dati personali appartenenti alle categorie particolari, dell'art.9, par. 2, lett. g) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR); nonché per soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo sulla base degli artt.6, par. 1, lett. f) e 9, par. 2, lett. f) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR).

Si precisa che, il conferimento dei dati personali per le finalità indicate è facoltativo per il segnalante, essendo prevista la possibilità di effettuare la segnalazione anche in forma anonima; tuttavia, in caso di mancato conferimento, potrebbe non risultare concretamente possibile prendere in carico e gestire la Segnalazione sulla base di quanto previsto dalla Procedura vigente.

4. Soggetti destinatari dei dati personali oggetto del trattamento

I dati personali contenuti nelle segnalazioni pervenute al Titolare non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei limiti di quanto previsto dal diritto nazionale e dell'Unione europea e in conformità alla Procedura whistleblowing adottata dal Titolare.

In particolare, i dati personali forniti sono resi accessibili solo ai soggetti specificatamente individuati dalla Società quali funzioni competenti a ricevere la segnalazione e a svolgere le successive attività istruttorie e di gestione delle stesse che risulteranno necessarie (si tratta dell'Organismo di Vigilanza della Società, appositamente nominato Responsabile esterno del Trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR).

I dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti che agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento, quali ad esempio autorità pubbliche, autorità giudiziarie e soggetti pubblici legittimati a richiederli.

In ogni caso, si precisa che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso della persona segnalante in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I canali prescelti dalla Società per l'invio delle segnalazioni, garantiscono il rispetto dei massimi standard di sicurezza e protezione dei dati personali. In ogni caso, il Titolare attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono gestiti, mediante l'impiego di misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, idonee a garantire la sicurezza e riservatezza e ad evitare il rischio di accesso non autorizzato, diffusione, alterazione, distruzione, perdita, furto o qualsivoglia utilizzo illegittimo degli stessi.

6. Periodo di conservazione dei dati personali

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art.5 par. 1, lett. c) ed e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali di cui sopra saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo *pro-tempore* vigente e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati. In particolare: i dati personali contenuti nella segnalazione e nella relativa documentazione a corredo della stessa, sono conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, trascorsi i quali saranno cancellati.

Il Titolare si riserva, in ogni caso, la facoltà di conservare i predetti dati personali per tutto il tempo necessario per l'adempimento di obblighi normativi e/o soddisfare eventuali esigenze difensive. Nel caso in cui sia instaurato un procedimento disciplinare e/o giudiziario, i termini sopra indicati potranno essere prolungati fino alla conclusione del giudizio medesimo e ai conseguenti termini di prescrizione dei diritti. Trascorsi i tempi sopra indicati, le segnalazioni e l'eventuale documentazione a corredo delle stesse saranno cancellate.

7. Trasferimento extra UE dei dati personali

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

Si precisa che, al fine di proteggere la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, Le potrà essere preclusa la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE n.2016/679 (GDPR), (ad esempio: il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione al trattamento), in quanto esercitabili nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies, co.1, lett. f) del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell'art.23, par. 1, lett. i) del Reg. UE n.2016/679 (GDPR).

DRYKOS S.r.l.

**Procedura del Sistema di segnalazione
delle violazioni in materia di *Whistleblowing***

Sommario

1. Glossario.....	3
2. Riferimenti normativi	4
3. Gestore del canale di segnalazione interna	5
4. Ambito di applicazione	5
4.1. <i>Ambito di applicazione oggettivo.....</i>	<i>5</i>
4.2. <i>Ambito di applicazione soggettivo (Segnalanti).....</i>	<i>6</i>
5. Segnalazione interna	6
5.1. <i>Canale di segnalazione interna</i>	<i>6</i>
5.2. <i>Gestione della segnalazione.....</i>	<i>8</i>
6. La riservatezza dei dati	10
7. La tutela del Segnalante	11
8. Adozione, verifica e revisione della procedura	12

1. Glossario

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità con il potere di gestione delle segnalazioni esterne e di applicazione delle sanzioni.
- **Canali per le segnalazioni:** canali con cui è possibile effettuare le segnalazioni (interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia presso l'autorità giudiziaria o contabile).
- **Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice Privacy:** Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
- **Contesto lavorativo:** attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- **Decreto Whistleblowing:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
- **Divulgazione Pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Facilitatore:** Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **GDPR:** Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
- **Gestore Whistleblowing o Gestore:** persona fisica interna all'impresa, ufficio interno ad essa o soggetto esterno, dotato di autonomia e adeguatamente formato, cui la Società affida la gestione del canale di segnalazione interna dalla medesima istituito, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del Decreto *Whistleblowing*;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.
- **Modello 231:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo di controllo, di natura monocratica, preposto da DRYKOS S.r.l. alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché al relativo aggiornamento.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo, sono forme di ritorsione: il licenziamento o la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo.
- **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale del Segnalante, avente ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il Segnalante stesso è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. In attuazione del Decreto *Whistleblowing*, le Segnalazioni possono essere inoltrate tramite: canale interno; canale esterno (in presenza di determinate condizioni espressamente declinate dal Decreto *Whistleblowing* ed indirizzando la comunicazione all'ANAC);

divulgazione pubblica (in presenza di determinate condizioni espressamente declinate dal Decreto *Whistleblowing*); denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

- **Segnalante:** soggetto che effettua una Segnalazione o una divulgazione pubblica, appartenente ad una delle categorie individuate dall'art. 3 del Decreto *Whistleblowing*. Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche: quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- **Segnalato:** soggetto menzionato nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
 - 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo;
 - 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto *Whistleblowing* ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2, TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
 - 5) atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati al punto 2), 3), 4).
- **Whistleblowing:** segnalazione effettuata in merito ad una violazione (incluso il fondato sospetto della commissione della medesima) che può essere presentata tramite i canali di segnalazione interni adottati dalla Società, tramite il canale esterno attivato dall'ANAC o divulgata pubblicamente o denunciata all'Autorità giudiziaria o contabile.

2. Riferimenti normativi

- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”. Ai sensi dell'art. 6 co. 2 – *bis*, i Modelli 231 prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del co. 2 lett. e).
- **Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196**, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (Codice Privacy);
- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2018;

- **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 2019/1937**, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (Decreto Whistleblowing); in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937. Il decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina delle modalità di segnalazione (*Whistleblowing*), incluse le relative tutele, di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

3. Gestore del canale di segnalazione interna

DRYKOS S.r.l. ha nominato, quale soggetto Gestore del proprio canale di segnalazione interna, l'Organismo di Vigilanza della Società, in quanto in possesso delle seguenti caratteristiche:

- non è gerarchicamente o funzionalmente subordinato e quindi riferisce direttamente all'Amministratore Unico di DRYKOS S.r.l.;
- non svolge funzioni operative;
- non partecipa all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali conseguenti alle violazioni segnalate, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

Il Gestore del canale:

- riceve, esamina e valuta le segnalazioni delle violazioni ricevute;
- assicura il corretto svolgimento del procedimento di segnalazione delle violazioni;
- riferisce direttamente all'Amministratore Unico gli esiti del procedimento originato dalla segnalazione, ove rilevanti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023;
- garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute;
- garantisce la riservatezza del Segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- tutela adeguatamente il Segnalante e gli altri soggetti tutelati dal D. Lgs. n. 24/2023 contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;
- è costantemente formato in relazione alla gestione del canale di segnalazione e cura la formazione del personale della Società, illustrando in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali;
- pone a disposizione del Segnalante informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

All'Organismo di Vigilanza è altresì affidata la protocollazione e la gestione delle segnalazioni, nonché la relativa istruttoria.

Il Gestore, quale persona fisica preposta alla ricezione e gestione delle segnalazioni, tratta i dati in qualità di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

4. Ambito di applicazione

4.1. Ambito di applicazione oggettivo

Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, la segnalazione deve riguardare una violazione, come sopra definita. In particolare, sono oggetto di segnalazione:

- illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Restano escluse dalle segnalazioni ammissibili:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di con lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, che seguiranno i canali tradizionali.

4.2. Ambito di applicazione soggettivo (Segnalanti)

Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, possono segnalare una violazione:

- i lavoratori subordinati di DRYKOS S.r.l., a tempo determinato e indeterminato, compresi i dirigenti;
- i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso DRYKOS S.r.l.;
- i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso DRYKOS S.r.l.;
- soggetti terzi che forniscono beni o prestano servizi presso DRYKOS S.r.l.;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso DRYKOS S.r.l.;
- gli azionisti (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso DRYKOS S.r.l.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

5. Segnalazione interna

5.1. Canale di segnalazione interna

Per la ricezione delle segnalazioni, DRYKOS S.r.l. utilizza i seguenti canali interni, istituiti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 D. Lgs. n. 81/2015:

- **segnalazione scritta**, indirizzata a mezzo di lettera raccomandata (A/R) all'Organismo di Vigilanza, al seguente indirizzo:

AVVOCATO TIZIANA CALIGIURI
VIA SAN QUINTINO N. 10, TORINO (TO) – C.A.P. 10121

Istruzioni operative per effettuare la segnalazione: utilizzare due buste chiuse ed inserire nella prima, i dati identificativi del segnalante (unitamente alla fotocopia del documento d'identità) e l'indicazione del recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti; nella seconda, l'oggetto

della segnalazione. Entrambe le buste devono, poi, essere inserite in una terza busta che riporti, all'esterno, la seguente dicitura: "Riservata al Gestore Whistleblowing". Quest'ultimo deve: a) garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto delle buste; b) procedere all'archiviazione della segnalazione attraverso idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza dei soggetti tutelati dalla normativa vigente;

- **incontro diretto e riservato con il Gestore del canale di segnalazione interna**, richiedendo **canale di segnalazione orale mediante incontro diretto e riservato con il Gestore del canale di segnalazione interna**, l'incontro può essere richiesto inviando una e-mail all'indirizzo whistleblowing@drykos.com. L'incontro avviene entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. Il Gestore procede a stilare un verbale che viene sottoscritto da entrambi al termine dell'incontro o, in alternativa, a stilarlo successivamente e ad inviarlo, entro sette giorni dall'incontro, al Segnalante tramite e-mail all'indirizzo non aziendale da quest'ultimo comunicato in modo da poterne verificare, rettificare e confermare il contenuto.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, esse vengono equiparate da DRYKOS S.r.l. alle segnalazioni ordinarie. In ogni caso, le segnalazioni anonime vengono registrate dal Gestore, che conserva la relativa documentazione attraverso strumenti idonei affinché siano garantite al Segnalante anonimo - che sia stato successivamente identificato e che abbia subito ritorsioni - le tutele previste per il *whistleblower*.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione (per esempio, dall'apposizione del termine "*whistleblowing*" nella segnalazione o dal richiamo alla normativa in materia), la segnalazione è considerata segnalazione di *whistleblowing* e va trasmessa tempestivamente al Gestore Whistleblowing e, comunque, non oltre 7 giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. In tal caso, il Gestore traccia la segnalazione con le medesime modalità utilizzate per la gestione di quella cartacea.

Diversamente, qualora il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

La segnalazione deve contenere:

- i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- la tipologia di rapporto giuridico con DRYKOS S.r.l.;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E' utile che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

È comunque indispensabile che gli atti o fatti oggetto di segnalazione siano di diretta conoscenza del Segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti.

5.2. Gestione della segnalazione

La segnalazione è acquisita dal Gestore, il quale:

- entro sette giorni dalla data di ricezione, rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per “riscontro” si intende la comunicazione al Segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Per “seguito” si intende l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Per poter dare corretto seguito alla segnalazione, è necessario anzitutto che il Gestore valuti la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione onde poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.

Il Gestore procede preliminarmente a valutare la sussistenza dei presupposti di procedibilità e dei requisiti di ammissibilità.

Procedibilità: il Gestore verifica che il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione (presupposto soggettivo) e che l’oggetto della segnalazione rientri nell’ambito di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 24/23 (presupposto oggettivo).

Ammissibilità: in caso di sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, il Gestore procede alla verifica dell’ammissibilità della segnalazione.

La segnalazione viene considerata inammissibile e viene archiviata dal Gestore per i seguenti motivi:

- a) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- b) manifesta infondatezza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- d) produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso di cui alla lett. c), il Gestore, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al Segnalante elementi integrativi.

In caso di procedibilità e ammissibilità della segnalazione, invece, il Gestore Whistleblowing avvia l’istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

Per lo svolgimento dell’istruttoria, il Gestore può mantenere le interlocuzioni con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, compiere un’audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell’accertamento della segnalazione. Il Gestore Whistleblowing redige e custodisce i verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altre funzioni aziendali, avvalersi del loro supporto, coinvolgere risorse esterne (ad es. consulenti, analisti forensi, tecnici, investigatori privati), avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato. In tal caso, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, il Gestore Whistleblowing procede ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l’identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (es. facilitatore o ulteriori persone menzionate all’interno della segnalazione). Qualora tali dati siano necessari all’indagine condotta, sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dal Decreto anche a tali soggetti.

Tutte le indagini devono essere condotte tempestivamente, senza protrarsi più a lungo di quanto non sia ragionevolmente necessario dato l’oggetto della segnalazione, e devono essere condotte secondo imparzialità e indipendenza.

Le indagini devono essere svolte nella massima riservatezza ad ogni livello, dal ricevimento della segnalazione alla conclusione della procedura. La riservatezza si applica ai fatti oggetto di indagine, alla/e persona/e coinvolta/e e/o menzionata/e, all'oggetto della segnalazione, al procedimento seguito, ai materiali e alle informazioni raccolte e ai risultati della procedura. Tutti coloro che sono coinvolti nell'indagine sono tenuti a non diffondere alcuna informazione alle persone che non siano direttamente coinvolte nell'indagine stessa.

Il procedimento adottato dalla Società garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante, del segnalato e delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, in conformità con quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D. Lgs. n. 24/2023 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione. I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il Gestore e ogni altro soggetto coinvolto nel processo hanno l'obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante che, in ogni caso, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

Il Gestore archivia la segnalazione, tenendo traccia delle motivazioni che hanno condotto all'archiviazione, quando:

- all'esito delle verifiche effettuate non siano emersi elementi tali da far sospettare che la violazione segnalata si sia effettivamente verificata;
- la descrizione dei fatti risulti palesemente infondata e/o in malafede e/o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alla stessa;
- le comunicazioni riguardino circostanze/fatti già noti e oggetto di precedenti segnalazioni effettuate secondo la presente procedura;
- il Segnalante abbia omesso di fornire i chiarimenti/le delucidazioni richiesti/e necessari alla conclusione dell'istruttoria.

Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, il Gestore:

- identifica, di concerto con ogni altra funzione competente, le eventuali misure correttive da attuare (interventi su processi, procedure o presidi di controllo) e le relative tempistiche;
- invia le evidenze raccolte ai soggetti preposti ai provvedimenti decisionali, per la valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari da adottare;
- nel caso di violazioni di particolare gravità, trasmette immediatamente le evidenze all'Amministratore Unico.

Riscontro al Segnalante:

Entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso, il Gestore Whistleblowing fornisce riscontro al segnalante, comunicando:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere. In tal caso, il Gestore Whistleblowing comunicherà al segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione.

Il Gestore garantisce:

- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica, nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi cartacei/informatici, assicurando adeguati livelli di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione dei dati inerenti alle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, e l'utilizzo degli stessi coerentemente con le finalità per le quali questi sono stati

raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

DRYKOS S.r.l. assicura la tutela del Segnalante contro qualsiasi azione ritorsiva che potrebbe subire e/o essere adottata in ragione della segnalazione effettuata (cfr. Sistema disciplinare previsto nel Modello 231 della Società). Pertanto, qualora il Segnalante, a seguito dell'accertamento della segnalazione, ritenga di aver subito condotte ritorsive, può - ferme le altre forme di tutela - inoltrare una nuova segnalazione avente ad oggetto le ritorsioni subite, affinché siano adottati i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione e/o per rimediare alle conseguenze negative connesse alla discriminazione, nonché avviare tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari, eventualmente anche disciplinari.

DRYKOS S.r.l. si riserva la facoltà di irrogare specifiche sanzioni nei confronti del Segnalante, ove possibile, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione (cfr. Sistema disciplinare previsto nel Modello 231 della Società).

DRYKOS S.r.l. potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziaria.

6. La riservatezza dei dati

DRYKOS S.r.l. pone in essere appositi presidi a garanzia della riservatezza dei dati personali del Segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Le informazioni e ogni altro dato personale acquisiti in applicazione della presente procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto degli artt. 12, 13 e 14 del D.lgs. n. 24/2023, del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali. Nell'apposita sezione ("*Whistleblowing*") del sito Internet della Società, viene resa disponibile una specifica informativa in materia di protezione dei dati personali trattati in applicazione della presente procedura.

In particolare, i dati personali trattati ai fini delle presenti regole devono essere:

- limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la relativa gestione;
- trattati lecitamente e secondo correttezza;
- conservati per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi i casi di procedimenti giudiziari avviati o in corso o richieste differenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi di cui sopra, nonché nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione della identità del Segnalante (e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) è indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato.

DRYKOS S.r.l. tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-*undecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare (si rinvia al Sistema disciplinare previsto nel Modello 231 della Società), fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

7. La tutela del Segnalante

DRYKOS S.r.l. tutela adeguatamente il Segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione, in un clima di rispetto della dignità dello stesso.

In particolare, la Società tutela i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante (e degli altri soggetti tutelati dal D. Lgs. n. 24/2023), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono nulli il licenziamento ritorsivo e le misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, se non sia dimostrato che non abbiano natura ritorsiva e che si fondino su ragioni estranee alla segnalazione;
- il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele previste dal Decreto;
- il sistema disciplinare interno previsto dal Modello 231 si applica qualora: siano violati gli obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante (e degli altri soggetti tutelati dal D. Lgs. n. 231/01) o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi; sia ostacolato l'invio di una segnalazione; non vengano effettuate attività di analisi e verifica delle segnalazioni ricevute; siano presentate segnalazioni false con dolo e colpa grave (cfr. Sistema disciplinare previsto nel Modello 231 della Società).

Il soggetto che ritenga di avere subito una discriminazione per avere segnalato un illecito, deve informarne il Gestore che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- all'Amministratore Unico;

L'Amministratore Unico valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti volti ad interrompere i comportamenti discriminatori e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del Dipendente autore della discriminazione.

La tutela del Segnalante si applica anche qualora la segnalazione sia avvenuta quando il rapporto giuridico non era ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Beneficiano delle predette tutele anche i facilitatori (persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente, gli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le tutele non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

8. Adozione, verifica e revisione della procedura

La presente procedura è adottata dall'Amministratore Unico, così come ogni sua successiva revisione.

La verifica dell'efficacia e la proposta di aggiornamento della procedura sono affidate all'Organismo di Vigilanza della Società.